



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’ALFONSO, MIRABELLI, FERRARI, ALFIERI, PARRINI, ASTORRE, BITI, COLLINA, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, NANNICINI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, STEFANO, TARICCO, VATTUONE e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2020

Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-*bis* del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

ONOREVOLI SENATORI. – Da molti anni rifletto su un rimedio possibile ed efficace che garantisca pienamente il cittadino le cui dichiarazioni vengono assunte nell'ambito delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria. Ho letto di tutto sul tema. Come sapete c'è una fase degli accertamenti giurisdizionali, tecnicamente chiamata « procedimento » (distinta dal processo), nella quale le indagini preliminari non prevedono la garanzia della presenza dell'avvocato, come avviene quando, ai sensi dell'articolo 351 del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

Si tratta di un atto tipico di indagine preliminare soggettiva o indiretta, di iniziativa della polizia giudiziaria, per mezzo della quale questa riceve dalla persona sentita (persona offesa dal reato, denunciante, querelante o altra persona informata dei fatti per cui si procede) dichiarazioni su ciò di cui egli è a conoscenza, sui fatti per i quali si indaga e sulle circostanze ad esse relative.

In tali fasi, non c'è avvocato che possa tutelare la dignità del cittadino (che si scrive) sentito, ma che nei fatti rischia di essere sottoposto a pressioni improprie, ad un interrogatorio di natura prettamente inquisitoria, acquisito agli atti attraverso il filtro spesso deformante e inevitabilmente parziale delle tradizionali forme di verbalizzazione e documentazione.

In America un giovane studioso di diritto, poi diventato senatore e di seguito primo cittadino degli Stati Uniti, ha individuato una soluzione, che nell'Illinois è diventata norma vigente: la videoregistrazione degli interrogatori della polizia giudiziaria. Se fino

a qualche anno fa i costi della videoregistrazione potevano considerarsi consistenti, lo sviluppo tecnologico li ha resi ogni anno « discendenti ». Oggi per la soluzione videoregistrazione il costo stimato è 110/115 milioni per l'intero Paese.

Una tale soluzione migliorerebbe l'intera fase delle indagini preliminari, precludendo o comunque scoraggiando quei comportamenti che, nell'affanno di conseguire fonti di prova e l'individuazione del colpevole, rischiano di produrre rigidi teoremi inquisitori ai quali le dichiarazioni dei « sentiti » si devono forzatamente conformare, proprio infettando – con tale modo di procedere – le importantissime fasi preliminari allo svolgimento del processo. Alcuni predoni dell'accusa a strascico teorizzano che il dolore che si distribuisce nelle fasi preliminari nei fatti rappresenta la sanzione che non arriva con le sentenze, ma che comunque serve a ridurre eticamente.

Il legislatore ha introdotto, nel 2015, una norma volta a tutelare nel processo penale la persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità, stabilendo che in questa ipotesi la riproduzione audiovisiva sia sempre consentita. All'articolo 134 del codice di procedura penale il comma 4 è stato riformulato aggiungendo che « la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità ». Si tratta di una delle tre sole ipotesi in cui, nell'assetto attualmente vigente, il codice di rito prevede la riproduzione audiovisiva. In questo caso, essa è consentita anche al di fuori delle situazioni di assoluta indispensabilità, quando si tratta

di dichiarazioni rese dalla persona in condizioni di particolare vulnerabilità (che nello stesso codice di procedura penale è definita all'articolo 90-*quater*).

Nell'assetto codicistico vigente nel 2015, al momento dell'introduzione di tale novità, la riproduzione audiovisiva era già prevista, in aggiunta alle modalità di documentazione classiche (verbale in forma integrale, verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica, verbale in forma riassuntiva senza riproduzione fonografica) in altre due distinte situazioni: *a*) « quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile » come afferma l'articolo 134, comma 4, primo periodo, la cosiddetta riproduzione audiovisiva discrezionale; *b*) come modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione e che non si svolga in udienza la cosiddetta riproduzione audiovisiva obbligatoria, introdotta all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale, con la legge n. 332 del 1995.

L'esigenza di introdurre la norma di cui all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale denota la percezione della vulnerabilità intrinseca ed *in re ipsa* dell'individuo in stato di detenzione.

La nozione di vulnerabilità – che viene solitamente associata alla « vittima », nel solco anche delle convenzioni internazionali tese alla protezione delle vittime ed alla tutela della voce dei più deboli – è, in realtà, a ben vedere, condizione consustanziale anche per la cosiddetta « vittima del processo » (indagato, potenziale imputato).

Si ritiene, pertanto, necessario estendere la garanzia prevista per la condizione di vulnerabilità, sottraendola a previsioni troppo specifiche o comunque soggette alla discrezionalità dell'interrogante.

Innanzitutto, all'indagato in quanto tale (quando assume il ruolo di imputato siamo

già in udienza e, quindi, in un contesto in cui l'impronta almeno tendenzialmente accusatoria del nostro processo aspira a garantire che il convincimento del giudice si fondi su impressioni audio-visive che, infatti, spesso scardinano, ma solo dopo molti anni e danni irreversibili, postulati accusatori fondati su escussioni svolte durante le indagini che, al vaglio dibattimentale, si rivelano cieche e sorde nella migliore delle ipotesi, se non orientate), non solo in stato di detenzione, è, dunque, garantita la possibilità di ripresa audiovisiva sia per l'interrogatorio sia per le sommarie informazioni richieste all'indagato stesso, assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, d'iniziativa o su delega (consentita, nel caso di interrogatorio, solo quando l'indagato è in stato di libertà).

La ripresa audiovisiva costituirebbe uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole stabilite dall'articolo 64 del codice di procedura penale e consentirebbe di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte e rischiano di riverberarsi anche sulla posizione di altre persone, indagati o potenziali indagati.

Questo vale ancor più nell'ipotesi di persona che viene escussa come informata sui fatti e la cui escussione debba essere interrotta perché emergono elementi potenzialmente determinanti la sua iscrizione nel registro degli indagati.

Allo stesso modo, la ripresa audiovisiva garantirebbe massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove fosse adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Le persone informate sui fatti – e tra queste le persone offese o presunte tali, fino ad accertamento dei fatti – sono fonte di informazioni la cui genuinità e corretta assunzione può essere pienamente assicurata solo dalla videoregistrazione.

La persona offesa nel processo penale può essere una figura portatrice di interessi controversi. Nell'immaginario collettivo la si associa alla vittima, ma può trattarsi di un soggetto che è stato costretto o indotto ad accusare perché minacciato, condizionato e quindi essere vittima, ma non dell'accusato, bensì di più complessi interessi. La persona offesa può anche essere autonomamente artefice di azioni calunniatorie, diffamatorie. L'iniziale videoregistrazione dell'assunzione delle dichiarazioni su cui, soprattutto stante l'obbligatorietà dell'azione penale ed il conseguente automatismo delle iscrizioni, si fonda l'avvio del procedimento potrebbe evitare molti errori e danni irreparabili.

Per queste ragioni vi sottopongo il testo di un disegno di legge che va macerato con la dedizione intellettuale e discusso in tutti i suoi aspetti, senza che la risposta di maniera che chiama in causa i costi – oggi peraltro sostenibili – possa precludere l'introduzione di uno strumento essenziale per garantire efficacemente i diritti e le libertà delle persone e la stessa credibilità dell'intero processo penale agli occhi del cittadino. Vi risparmio il pensiero di giganti del diritto penale sul

punto, da Fiandaca a Vassalli, che ridicolizzano nel corso degli anni il tema dei costi (in questo caso ripeto pienamente sostenibili) per le garanzie del cittadino malcapitato davanti alla bestia delle sommarie informazioni. Mettiamoci pensiero e discernimento personale, anche per demolire o migliorare il merito della proposta.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale, sostituendo integralmente il comma 4 e rendendo la riproduzione audiovisiva una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 139 del codice di procedura penale integralmente. Il nuovo testo dell'articolo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevede che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano in ogni caso unite agli atti del procedimento. Infine, l'articolo 3 sostituisce l'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. Si introduce qui la norma per cui l'assunzione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, debba essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 134 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 134 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Alle modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 è aggiunta la riproduzione in forma audiovisiva nei casi previsti dalla legge ».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 139 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 139 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 139. - *(Riproduzione fonografica e audiovisiva)* - 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni sono unite agli atti del procedimento ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 141-bis del codice di procedura penale)

1. L'articolo 141-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 141-bis. - *(Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti)* - 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

2. L'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nella fase delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti deve essere documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti ».

€ 1,00